

**DETERMINA N. 283-003 del 2 Luglio 2012
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA**

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI TRICICLI E/O QUADRICICLI A PEDALI E/O ELETTRICI (PRIVI DI MOTORE A SCOPPIO) PER IL TRASPORTO DI PERSONE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO - Codice C.I.G. 43055078C4

Con determinazione n. 283 del 4/06/2012 AFC ha indetto una procedura per l’affidamento in economia del servizio di cui in oggetto. Sono state inviate le lettere d’invito e si è proceduto a pubblicare un avviso di indicenda procedura sul proprio sito informatico.

Prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte AFC, a seguito di un refuso nell’art. 1 del Capitolato di gara, con determina n. 283/001 del 7/06/2012 ha proceduto a rettificare lo stesso e a prorogare di conseguenza l’originario termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Nel frattempo perveniva una richiesta di chiarimenti da parte di un operatore economico - richiesta riportata di seguito nei passaggi che qui rilevano : *“1. L’interno del Cimitero Monumentale è luogo pubblico o privato? Se è luogo pubblico, è regolamentato dal Codice della Strada, ed è necessario che i veicoli siano omologati e targati e il servizio per i mezzi sino a nove posti sia effettuato o con “Noleggio con Conducente” Legge 15 gennaio 1992, n. 21, oppure come “TPL Trasporto Pubblico Locale”. In questo caso è necessaria l’istituzione di una linea da parte del Comune di Torino. Se il cimitero è zona privata non è necessaria nessun tipo di autorizzazione o immatricolazione”* - che comportava in capo ad AFC Torino S.p.A. la necessità di svolgere un’adeguata istruttoria a riguardo.

Seguiva, ai fini del corretto svolgimento di quest’ultima, l’adozione della determina n. 283/002 del 14/06/2012 di sospensione della “procedura negoziata per l’affidamento in economia del servizio di noleggio a caldo di tricicli e/o quadricicli a pedali e/o elettrici (privi di motore a scoppio) per il trasporto di persone presso il cimitero monumentale di Torino” fino al giorno 2 luglio 2012.

Dall’istruttoria emergeva l’assoggettamento dei cimiteri cittadini alle disposizioni contenute nel d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“Codice della Strada”), in tal senso la deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino n. 05658/040 in data 25 luglio 2006, con conseguente illegittimità della *lex specialis* di gara per omessa applicazione di detta normativa.

Infatti la *lex specialis* di gara si limitava a chiedere genericamente che il servizio in questione venisse svolto a mezzo *“tricicli e/o quadricicli a pedali e/o elettrici (privi di motore a scoppio) per il trasporto di persone”* senza chiarire (a) le caratteristiche tecniche (ricavate dal d.lgs. 285/1992) di cui avrebbero dovuto essere dotati i mezzi impiegati; (b) la necessità che questi ultimi fossero dotati di *“carta di circolazione rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio”* così come statuito dall’art. 85, comma 3, d.lgs. 285/1992; (c) l’esistenza delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con riferimento ai veicoli offerti.

Ricorrono pertanto, nel caso di specie, tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 *nonies* l. 241/1990 per procedere all’annullamento d’ufficio della determina a contrarre / approvazione degli atti n. 283 del 4/06/2012, oltreché di tutti gli atti successivi: a) l’illegittimità degli atti (gli atti gravati dall’annullamento d’ufficio violano la normativa di riferimento citata in precedenza); b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, nel caso di specie plurime (interesse pubblico rinvenibile nel garantire lo svolgimento del servizio in questione, all’interno di un Cimitero, mediante l’impiego di mezzi dotati di tutte le caratteristiche / autorizzazione di legge destinate a garantire la sicurezza delle persone

trasportate e delle altre persone che circolano a piedi per il luogo sacro); c) l'esercizio del potere entro un termine ragionevole (l'annullamento in autotutela interviene prima che siano pervenuta all'attenzione di AFC Torino S.p.A. offerte con riferimento alla gara in oggetto e comunque in una fase antecedente lo svolgimento delle operazioni di gara); d) la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere (non vi sono soggetti in capo ai quali ricorre un legittimo affidamento).

Ritenuto che comunque, nel caso di specie, l'assenza di legittimo affidamento in capo agli eventuali operatori economici interessati alla partecipazione alla gara - conseguenza della non definitività degli atti della procedura, quindi in assenza dell'aggiudicazione definitiva - renderebbe neanche necessaria la ponderazione dei contrapposti interessi o valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale all'adozione dell'atto di annullamento delle operazioni concorsuali (Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2012, n. 1347); quanto precede proprio come conseguenza dell'assenza di posizioni giuridicamente protette da salvaguardare

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

- 1. di annullare la determinazione a contrarre / approvazione degli atti di gara n. 283 del 4/06/2012 e dei successivi inerenti atti;**
- 2. di procedere alla pubblicazione della presente determina sul profilo di committenza.**

Torino, 2 luglio 2012

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dottor Giancarlo SATARIANO

